



**Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa**  
**Consiglio dei ministri**

MC.DOC/1/06/Corr.1\*  
1 novembre 2006

ITALIANO  
Originale: INGLESE

---

# **NORME PROCEDURALI DELL'ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA**

---

\* Include emendamenti relativi al testo del documento, come uniformato dalle delegazioni il 29 gennaio 2006.







## NORME PROCEDURALI DELL'ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA

### I. Partecipazione all'OSCE

1. Tutti gli Stati che partecipano all'OSCE vi prendono parte quali Stati sovrani e indipendenti e in condizioni di piena uguaglianza.
2. Ciascuno Stato partecipante deciderà in merito alla propria rappresentanza presso gli organi dell'OSCE e le riunioni dell'OSCE.

### II. Organi decisionali e informali dell'OSCE

#### (A) Disposizioni generali

1. Gli Stati partecipanti all'OSCE potranno istituire e sciogliere organi di lavoro dell'OSCE, qui di seguito denominati organi decisionali dell'OSCE, autorizzati ad adottare decisioni e documenti aventi carattere politicamente vincolante per tutti gli Stati partecipanti o che rispecchino i pareri concordati di tutti gli Stati partecipanti. Solo tali organi saranno considerati organi ufficiali/formali dell'OSCE. Altri organi saranno considerati organi informali.
2. Le decisioni degli organi decisionali dell'OSCE saranno adottate per consenso. Per consenso s'intenderà l'assenza di qualsiasi obiezione espressa da uno Stato partecipante all'adozione della decisione in questione. Il presente paragrafo sarà applicato senza pregiudizio per i documenti CSCE/OSCE precedentemente adottati, cui si fa riferimento nell'Annesso 2.
3. Tutti i testi adottati da un organo decisionale per consenso, come decisioni, pronunciamenti, dichiarazioni, rapporti, lettere o altri documenti, saranno qui di seguito denominati decisioni OSCE o documenti OSCE. Tali documenti avranno carattere politicamente vincolante per tutti gli Stati partecipanti o rispecchieranno i pareri concordati di tutti gli Stati partecipanti.
4. I documenti diramati dai Presidenti di organi decisionali dell'OSCE o da strutture esecutive dell'OSCE non saranno considerati documenti OSCE e i loro testi non richiederanno l'approvazione di tutti gli Stati partecipanti.
5. Ciascun organo decisionale potrà istituire o sciogliere organi decisionali subordinati. Nel primo caso gli Stati partecipanti definiranno in modo chiaro l'incarico o il mandato di tali organi e potranno emendarli, ogni qualvolta appropriato. Nel secondo caso i compiti di un organo decisionale che è stato sciolto potranno essere trasferiti ad altri organi decisionali.
6. Ciascun organo decisionale potrà istituire o sciogliere organi di lavoro sussidiari informali, qui di seguito denominati organi sussidiari informali (ISB). Tali ISB non avranno la capacità decisionale specificata nel paragrafo II(A)1 e saranno aperti a tutti gli Stati partecipanti.

7. Ciascun ISB opererà conformemente al proprio incarico o mandato e ne renderà conto e riferirà ad un organo decisionale, qui di seguito denominato organo decisionale superiore di tale ISB.
8. Gli organi decisionali, i Presidenti degli organi decisionali e i Presidenti degli ISB, in stretta consultazione con il loro organo decisionale superiore, potranno istituire o sciogliere organi di lavoro informali a composizione non limitata ad hoc/tematici, qui di seguito denominati gruppi di lavoro informali (IWG), che non avranno la capacità decisionale specificata nel paragrafo II(A)1 e saranno aperti a tutti gli Stati partecipanti.
9. Ciascun IWG opererà conformemente al suo incarico o mandato e ne renderà conto e riferirà ad un organo decisionale, al Presidente di un organo decisionale o al Presidente di un ISB, qui di seguito denominati autorità superiori di tale IWG.
10. Nell'istituire un ISB o un IWG, l'autorità istituyente definirà in modo chiaro l'incarico attribuito a tale organo e potrà emendare l'incarico stesso, ogni qualvolta appropriato. Qualora un ISB o un IWG venga sciolto, i compiti dell'organo sciolto potranno essere trasferiti ad altri ISB o IWG.
11. Una conferenza, seminario, gruppo di studio o altra riunione che si svolga a seguito di una decisione degli Stati partecipanti sarà qui di seguito denominata riunione OSCE. Gli Stati partecipanti potranno decidere di tenere riunioni OSCE periodiche, riunioni OSCE ad hoc o riunioni OSCE congiunte con altre organizzazioni internazionali o Stati.
12. Gli Stati partecipanti saranno rappresentati presso gli organi decisionali, gli ISB, gli IWG e le riunioni OSCE da delegati ed esperti, qui di seguito denominati Rappresentanti, che designeranno a tale scopo.
13. Gli organi decisionali potranno istituire o sciogliere, conformemente al loro rispettivo livello di autorità, specifiche strutture per l'attuazione di decisioni adottate e di compiti stabiliti dagli Stati partecipanti. Tali strutture comprendono il Segretariato, le istituzioni, le operazioni sul terreno, i rappresentanti speciali o altri strumenti operativi dell'Organizzazione, qui di seguito denominati strutture esecutive dell'OSCE. Nell'istituire una struttura esecutiva, l'autorità istituyente definirà in modo chiaro il suo mandato e potrà emendare tale mandato ogni qualvolta appropriato. L'organo decisionale che ha creato la struttura esecutiva costituirà l'autorità superiore di quest'ultima.
14. Se non altrimenti deciso dagli Stati partecipanti,
  - Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Marocco e Tunisia saranno qui di seguito denominati Partner mediterranei per la cooperazione;
  - Afganistan, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea e Thailandia saranno qui di seguito denominati Partner asiatici per la cooperazione;
  - i Partner asiatici e i Partner mediterranei per la cooperazione potranno essere denominati anche Partner per la cooperazione;

- le modalità per la partecipazione dei Partner per la cooperazione ai lavori degli organi decisionali e informali dell'OSCE e alle riunioni OSCE saranno regolamentate nei relativi capitoli del presente documento.

## **(B) Struttura degli organi decisionali dell'OSCE**

1. Se non altrimenti deciso dagli Stati partecipanti, l'OSCE manterrà la seguente struttura degli organi decisionali.
2. Il massimo organo decisionale dell'OSCE è la Riunione dei Capi di Stato e di Governo (Vertice), che adotta decisioni, stabilisce priorità e fornisce orientamento al più alto livello politico.
3. Il Consiglio dei ministri, composto dai ministri degli affari esteri degli Stati partecipanti, è l'organo centrale decisionale e direttivo dell'OSCE nei periodi che intercorrono tra i Vertici. Esso rappresenta il foro centrale per le consultazioni politiche in seno all'OSCE e può esaminare e adottare decisioni in merito a qualsiasi questione che riguardi l'Organizzazione. Il Consiglio dei ministri darà attuazione ai compiti definiti e alle decisioni adottate dalle Riunioni dei Capi di Stato e di Governo. Gli Stati partecipanti potranno decidere di convocare riunioni periodiche o ad hoc di altri ministri con la capacità decisionale specificata nei paragrafi II(A)1 e II(A)5.
4. Il Consiglio permanente (PC) è il principale organo decisionale per le consultazioni politiche sistematiche e per la direzione dell'attività operativa ordinaria dell'Organizzazione nei periodi che intercorrono tra le riunioni del Consiglio dei ministri. Esso darà attuazione, nell'ambito delle sue competenze, ai compiti stabiliti e alle decisioni adottate dalle Riunioni dei Capi di Stato e di Governo e del Consiglio dei ministri.
5. Il PC potrà convocare riunioni allargate del PC a livello di direttori politici o di altri alti funzionari delle capitali al fine di esaminare questioni che richiedono tale livello di rappresentanza e di adottare decisioni.
6. Il PC potrà inoltre convocare riunioni speciali del PC al fine di discutere questioni relative alla mancata osservanza di impegni dell'OSCE e deliberare appropriate iniziative al riguardo. Le riunioni speciali del PC potranno essere convocate anche per altri scopi nei periodi in cui solitamente non si tengono riunioni regolari del PC o per l'esame di particolari questioni/temi. Le decisioni adottate in seno alle riunioni allargate o speciali produrranno gli stessi effetti delle altre decisioni del PC.
7. Il Foro di cooperazione per la sicurezza (FSC) è l'organo decisionale autonomo il cui mandato è enunciato nelle pertinenti decisioni delle Riunioni dei Capi di Stato e di Governo e del Consiglio dei ministri. Esso darà attuazione, nell'ambito delle sue competenze, ai compiti stabiliti e alle decisioni adottate dalle Riunioni dei Capi di Stato e di Governo e del Consiglio dei ministri.
8. L'FSC potrà convocare riunioni speciali dell'FSC al fine di esaminare una questione/un tema particolari o per altri scopi nei periodi in cui solitamente non si tengono riunioni regolari dell'FSC. Le decisioni adottate in seno alle riunioni speciali produrranno gli stessi effetti delle altre decisioni dell'FSC.

9. Il PC e l'FSC potranno convocare riunioni congiunte per esaminare questioni relative alle competenze di entrambi gli organi e adottare decisioni del PC e/o dell'FSC.

### **(C) Altre strutture e istituzioni**

1. Se non altrimenti deciso dal PC o da un altro organo decisionale di livello superiore, il PC disporrà dei seguenti ISB come specificato nel paragrafo II(A)6: Comitato preparatorio (PrepComm) quale ISB di livello più elevato, Comitato consultivo per la gestione e le finanze (ACMF), Sottocomitato per l'economia e l'ambiente (EESC), Gruppo di contatto con i Partner mediterranei per la cooperazione e Gruppo di contatto con i Partner asiatici per la cooperazione. (Questi ultimi due organi potranno essere denominati anche Gruppi di contatto con i Partner per la cooperazione).

2. Se non altrimenti deciso dall'FSC o da un altro organo decisionale di livello superiore, l'FSC disporrà dei seguenti ISB come specificato nel paragrafo II(A)6: Gruppo di lavoro A, Gruppo di lavoro B e Gruppo OSCE per le comunicazioni.

3. L'Assemblea parlamentare dell'OSCE (AP OSCE), quale organo autonomo dell'OSCE che si compone di parlamentari degli Stati partecipanti all'OSCE e mantiene strette relazioni con altre strutture dell'OSCE, stabilisce le proprie norme procedurali e metodi di lavoro. Le modalità di partecipazione dell'AP OSCE all'attività degli organi decisionali e informali dell'OSCE e alle riunioni dell'OSCE sono enunciate nei capitoli IV.1(D), IV.2, V e VI(A) del presente documento.

4. La Corte di conciliazione e di arbitrato dell'OSCE, quale organo istituito per la composizione a mezzo di conciliazione e, ove appropriato, l'arbitrato, di controversie ad essa sottoposte in conformità alle disposizioni della Convenzione relativa alla conciliazione e all'arbitrato nel quadro della CSCE (Stoccolma 1992), stabilisce le proprie norme, soggette all'approvazione degli Stati Parte della Convenzione. Le norme procedurali dell'OSCE enunciate nel presente documento non si applicheranno alla Corte di conciliazione e di arbitrato.

## **III. Presidenza e Troika**

1. La Presidenza in esercizio dell'OSCE, qui di seguito denominata Presidenza, sarà esercitata per la durata di un anno solare dallo Stato partecipante designato a tal fine da una decisione del Vertice del Consiglio dei ministri, di norma due anni prima dell'inizio del periodo di Presidenza.

2. La Presidenza sarà responsabile a nome del Consiglio dei ministri e del PC del coordinamento e delle consultazioni relativamente a questioni correnti dell'OSCE. Le funzioni della Presidenza saranno esercitate dal ministro degli Affari esteri (qui di seguito denominato Presidente in esercizio) dello Stato partecipante designato, unitamente al suo personale, ivi incluso il Presidente del PC.

3. Nell'adempimento dei suoi doveri, la Presidenza agirà in conformità alle decisioni dell'OSCE e sarà coadiuvata dalla Presidenza precedente e da quella successiva, operando congiuntamente come Troika. La Presidenza sarà sostenuta dalle strutture esecutive dell'OSCE.

4. La Presidenza dell'FSC sarà esercitata dagli Stati partecipanti per il periodo che va dalla fine di ciascuna pausa (invernale, primaverile, estiva) alla fine della pausa successiva, con rotazione in ordine alfabetico francese. La Presidenza dell'FSC sarà responsabile a nome dell'FSC del coordinamento e delle consultazioni relativamente a questioni correnti dell'FSC.

5. Nell'adempimento dei suoi doveri, la Presidenza dell'FSC agirà in conformità alle decisioni dell'OSCE e sarà coadiuvata dalla Presidenza dell'FSC precedente e da quella successiva, operando congiuntamente come Troika dell'FSC. La Presidenza sarà sostenuta dalle pertinenti strutture esecutive dell'OSCE. Uno Stato partecipante, qualora rinunci al suo turno di presidenza dell'FSC, potrà optare di partecipare alla Troika dell'FSC quale membro aggiuntivo durante il periodo in cui avrebbe dovuto esercitare la presidenza.

## **IV. Norme procedurali per gli organi decisionali**

### **IV.1 Norme generali**

#### **(A) Aspetti procedurali del processo decisionale**

1. Proposte di progetti di decisione potranno essere avanzate dalla Presidenza o dalla Presidenza dell'FSC, come appropriato, o da uno Stato partecipante o gruppo di Stati partecipanti. Le proposte di Stati partecipanti o gruppi di Stati partecipanti saranno presentate per iscritto al Presidente del pertinente organo decisionale e diramate quanto prima possibile a tutti gli Stati partecipanti.

2. Il Presidente assicurerà che i progetti di decisione siano presi in esame in seno ad un appropriato IWG, ISB e/o organo decisionale subordinato dell'organo decisionale cui è stato presentato il progetto di decisione, o altrimenti che siano discussi da tutti gli Stati partecipanti prima della presentazione del progetto di decisione per l'adozione.

3. Il Presidente presenterà il progetto di decisione per l'adozione includendolo nel progetto di ordine del giorno di un'appropriata riunione, qualora tale progetto gli sia stato inoltrato da un organo decisionale subordinato o da un ISB. Il Presidente potrà inoltre presentare, di sua iniziativa, progetti di decisione per l'adozione, purché siano soddisfatte le condizioni enunciate nel paragrafo IV.1(A)2.

4. L'assenza di un Rappresentante ad una riunione di un organo decisionale non sarà considerata come un'obiezione di tale Stato partecipante, né costituirà un impedimento all'adozione di decisioni nel corso di detta riunione.

5. Le decisioni saranno adottate nel corso delle riunioni degli organi decisionali o, se deliberato per consenso, applicando la procedura del silenzio. Le modalità per l'applicazione della procedura del silenzio da parte del Consiglio dei ministri, del PC e dell'FSC sono enunciate nell'Annesso I.

6. I Rappresentanti potranno chiedere che le loro riserve formali o dichiarazioni interpretative concernenti determinate decisioni, incluse quelle adottate con la procedura del silenzio, siano debitamente registrate dal Segretariato e diramate agli Stati partecipanti. Tali

riserve formali e dichiarazioni interpretative dovranno essere presentate per iscritto al Segretariato.\*

7. Ciascuna decisione entrerà in vigore alla data della sua adozione, se non altrimenti specificato nel testo della decisione. Qualora una decisione sia stata adottata con la procedura del silenzio, la data di scadenza del periodo del silenzio sarà considerata la data di adozione della decisione.

8. Una volta adottate, le decisioni non richiederanno ulteriore convalida o approvazione da parte di un organo decisionale di livello superiore. I progetti di decisione che debbano essere adottati da un organo decisionale di livello superiore saranno inoltrati, senza essere adottati, a tale organo decisionale.

9. Qualsiasi decisione potrà essere emendata o annullata dallo stesso organo decisionale che l'ha adottata, a meno che tale organo decisionale non specifichi che un organo decisionale di livello inferiore possa emendarla o annullarla. Qualsiasi decisione potrà essere emendata o annullata da un organo decisionale di livello superiore.

10. I testi di documenti da adottare congiuntamente dagli Stati partecipanti all'OSCE insieme ad altre parti, incluse organizzazioni internazionali, saranno adottati con una decisione di un pertinente organo decisionale dell'OSCE. Tale decisione conterrà disposizioni che assicurino che un documento adottato congiuntamente con altre parti entrerà in vigore per l'OSCE all'entrata in vigore di tale documento per le altre parti o per l'OSCE, a seconda di quale delle due condizioni si verifichi più tardi.

## **(B) Lingue di lavoro e documenti ufficiali**

1. Le lingue di lavoro dell'OSCE saranno: inglese, francese, tedesco, italiano, russo e spagnolo.

2. Le riunioni degli organi decisionali saranno tenute con servizio di interpretariato nelle lingue di lavoro. In via eccezionale il Presidente di un organo decisionale, fornendo una chiara spiegazione delle motivazioni, potrà proporre che, con il consenso degli Stati partecipanti, una riunione o parte di essa si svolga in una sola lingua, senza servizio di interpretariato.

3. Ogni Rappresentante potrà rendere una dichiarazione in una lingua diversa dalle lingue di lavoro. In tal caso provvederà egli stesso al servizio di interpretariato in una delle lingue di lavoro.

4. Gli atti delle riunioni degli organi decisionali saranno registrati nei giornali delle riunioni, che costituiranno gli unici documenti ufficiali dell'OSCE. Essi saranno diramati in tutte le lingue di lavoro sia su supporto cartaceo che in formato digitale e saranno resi pubblici.

5. I giornali saranno redatti in un formato OSCE standard e conterranno le seguenti informazioni: data (date), ora di apertura/interruzione/ripresa/chiusura, nome (nomi) del

---

\* Il presente paragrafo intende codificare la prassi passata e attuale della CSCE/OSCE riguardo alle riserve formali e alle dichiarazioni interpretative.

Presidente (dei Presidenti), temi discussi, elenchi delle dichiarazioni rese relativamente a ciascun punto dell'ordine del giorno o sottopunto (con numeri di riferimento delle dichiarazioni distribuite), registrazioni delle decisioni adottate, nonché data, ora e luogo della riunione successiva.

6. I testi delle decisioni, unitamente a eventuali dichiarazioni interpretative e riserve formali, saranno diramati agli Stati partecipanti in tutte le lingue di lavoro in un formato OSCE standard, saranno acclusi al giornale della riunione durante la quale la decisione è stata adottata e saranno resi pubblici. I testi di decisioni adottate da un organo decisionale con la procedura del silenzio saranno allegati al giornale della prima riunione di tale organo successiva alla scadenza del periodo del silenzio.

7. Le dichiarazioni rese nel corso di una riunione potranno essere annesse al giornale della riunione, qualora richiesto da un Rappresentante presente alla riunione e con il consenso del Presidente. Tali documenti saranno presentati per iscritto al Segretariato. Il Presidente potrà, se necessario, far allegare al giornale altri documenti pertinenti a quella particolare riunione, incluse le dichiarazioni del Presidente, dopo averlo annunciato alla riunione.

8. I giornali saranno diramati dal Segretariato quanto prima possibile, previa approvazione dei loro contenuti da parte del Presidente (dei Presidenti) della riunione in questione.

9. La conformità linguistica delle traduzioni di documenti adottati dal Consiglio dei ministri e dalle Riunioni di Capi di Stato e di Governo sarà organizzata dalla rispettiva Presidenza, dopo la distribuzione del giornale (dei giornali) della rispettiva riunione (delle rispettive riunioni) in tutte le lingue di lavoro. Testi di documenti adottati originariamente o testi di documenti che non rientrano in quelli considerati ai sensi del paragrafo II(A)3 non saranno soggetti a conformità linguistica.

10. Il documento finale di ciascuna riunione del Consiglio dei ministri o Riunione di Capi di Stato e di Governo sarà compilato in un formato OSCE standard in un volume separato, i cui contenuti e struttura saranno definiti dal rispettivo Presidente con l'assistenza del Segretariato. Il documento finale conterrà i testi di tutti i documenti adottati nel corso della riunione, i testi di altri documenti allegati al relativo giornale (giornali) e i testi di rapporti e lettere selezionati presentati a tale riunione. Il documento finale sarà stampato su supporto cartaceo e sarà pubblicato in formato elettronico in tutte le lingue di lavoro.

11. Tutte le dichiarazioni rese alle riunioni di organi decisionali in lingue di lavoro diverse dall'inglese e successivamente distribuite per iscritto a tutti gli Stati partecipanti saranno tradotte in lingua inglese dal Segretariato.

### **(C) Svolgimento delle riunioni**

1. Tutte le riunioni di un organo decisionale si svolgeranno conformemente all'ordine del giorno. Gli organi decisionali manterranno punti fissi nell'ordine del giorno delle loro riunioni: "esame di questioni correnti", "dichiarazioni generali" o "dialogo sulla sicurezza" (a seconda delle competenze dell'organo decisionale) e "varie ed eventuali", punto che consente ad ogni Stato partecipante di sollevare qualsiasi questione. I titoli dei documenti da adottare durante una riunione del PC o dell'FSC saranno inclusi nel progetto di ordine del giorno come punti o sottopunti separati, ai sensi del paragrafo IV.1(A)3.

2. I progetti di ordine del giorno dei Vertici o delle riunioni del Consiglio dei ministri saranno redatti e diramati dalla Presidenza e inoltrati al Presidente del Vertice o della riunione del Consiglio dei ministri con una decisione del PC. L'ordine del giorno sarà adottato formalmente all'inizio della riunione e allegato al giornale della riunione stessa.
3. I progetti di ordine del giorno delle riunioni del PC saranno redatti e diramati in anticipo dalla Presidenza, tenendo conto dei pareri espressi dagli Stati partecipanti. Il Presidente annuncerà l'ordine del giorno all'inizio della riunione. Qualora uno Stato partecipante esprima una riserva concernente un punto non fisso del progetto di ordine del giorno, il Presidente deciderà in merito all'ordine del giorno di tale riunione come appropriato.
4. I progetti di ordine del giorno dell'FSC saranno predisposti dalla Presidenza dell'FSC e discussi in seno alla Troika dell'FSC. I progetti di ordine del giorno saranno quindi diramati e concordati dall'FSC all'inizio di ciascuna riunione.
5. Il Presidente assicurerà l'ordinato e corretto svolgimento delle riunioni.
6. Durante le riunioni, il Presidente terrà una lista degli oratori alla quale tutti i Rappresentanti avranno pari e libero accesso.
7. Durante le riunioni, il Presidente potrà, con il consenso della riunione, dichiarare chiusa la lista degli oratori. Qualora risulti opportuna una replica di un Rappresentante ad una dichiarazione resa dopo la chiusura della lista degli oratori, il Presidente accorderà il diritto di replica a tale Rappresentante, su richiesta di quest'ultimo.
8. Qualora un Rappresentante desideri presentare una mozione d'ordine, egli comunicherà tale richiesta al Presidente, che gli accorderà immediatamente la parola. Un Rappresentante che presenti una mozione d'ordine non potrà intervenire sulla sostanza dell'argomento in discussione.
9. Il Presidente potrà cambiare l'ordine di esame dei punti dell'ordine del giorno con il consenso della riunione. Egli potrà sospendere e riprendere la riunione qualora lo ritenga necessario.
10. Alle riunioni degli organi decisionali, ciascuno Stato partecipante disporrà di un posto al tavolo principale, con relativo segnaposto recante il nome.
11. Alle riunioni degli organi decisionali, la Commissione europea disporrà di un posto a lato di quello dello Stato partecipante che detiene la Presidenza dell'UE.

#### **(D) Altri partecipanti**

1. I Rappresentanti dell'AP OSCE e di strutture esecutive potranno partecipare alle riunioni degli organi decisionali. Essi potranno presentare contributi orali su invito del Presidente di una riunione relativamente a un punto dell'ordine del giorno. Essi non parteciperanno all'elaborazione di documenti, ma potranno esprimere, su invito del Presidente, commenti su progetti di documenti che li riguardano direttamente.

2. I Partner per la cooperazione e le organizzazioni, istituzioni e iniziative internazionali potranno essere invitati dagli Stati partecipanti, su base regolare o caso per caso, a partecipare alle riunioni di organi decisionali e a presentare contributi orali e/o scritti, senza diritto a partecipare all'elaborazione di documenti. Se non altrimenti concordato dagli Stati partecipanti, si applicheranno le modalità specifiche per la loro partecipazione alle riunioni di organi decisionali come enunciate nel presente capitolo e nel successivo Capitolo IV.2.
3. Il Giappone potrà partecipare e presentare contributi orali e scritti alle riunioni degli organi decisionali, senza diritto a partecipare all'elaborazione di documenti.
4. Altri Partner per la cooperazione potranno partecipare e presentare contributi orali e scritti alle riunioni dei Capi di Stato e di Governo e del Consiglio dei ministri e, su invito del rispettivo Presidente, a talune riunioni del PC e dell'FSC, senza diritto a partecipare all'elaborazione di documenti.
5. I rappresentanti di altre organizzazioni, istituzioni e iniziative internazionali, nonché organizzazioni non governative (ONG), accademie e imprese, potranno essere invitati dagli Stati partecipanti, caso per caso, a partecipare a talune riunioni di organi decisionali e a presentare contributi orali e/o scritti.
6. Gli Stati partecipanti potranno decidere di aprire alle ONG, alla stampa e al pubblico talune riunioni o sessioni che si tengono durante le riunioni di organi decisionali.

## **IV.2 Norme specifiche**

### **(A) Riunioni dei Capi di Stato e di Governo**

1. La data e il luogo delle Riunioni dei Capi di Stato e di Governo saranno stabiliti dal Consiglio dei ministri o dal PC. Una Riunione dei Capi di Stato e di Governo o il Consiglio dei ministri potrà decidere la frequenza dei Vertici.
2. La decisione sul calendario e sulle modalità organizzative di ciascuna Riunione dei Capi di Stato e di Governo sarà adottata dal PC al più tardi due mesi prima della riunione.
3. Le Riunioni dei Capi di Stato e di Governo avranno di norma una durata non superiore a due giorni e si articoleranno in varie sessioni plenarie, ivi incluse le sessioni plenarie di apertura e di chiusura.
4. La Presidenza delle sessioni di apertura e di chiusura sarà assunta dal Paese ospitante. La Presidenza delle altre sessioni plenarie sarà assunta dai Paesi della Troika o dagli Stati partecipanti designati dal PC.
5. Le Riunioni dei Capi di Stato e di Governo saranno aperte alla stampa e al pubblico e i lavori saranno trasmessi in diretta, in tutte le lingue di lavoro, al Centro dei Media e al Centro delle ONG con sistema televisivo a circuito chiuso, se non altrimenti deciso dagli Stati partecipanti.

6. Per ciascuna Riunione dei Capi di Stato e di Governo il PC specificherà un elenco di organizzazioni, istituzioni e iniziative internazionali che saranno invitate a partecipare e a presentare contributi orali e/o scritti.
7. L'ordine delle dichiarazioni rese dagli Stati partecipanti sarà stabilito per sorteggio. La Commissione europea potrà prendere la parola immediatamente dopo l'intervento dello Stato partecipante che detiene la Presidenza dell'UE.
8. Il Presidente dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE sarà invitato a rivolgere un'allocuzione alla Riunione dei Capi di Stato e di Governo in occasione della sessione di apertura.
9. I Partner per la cooperazione saranno invitati a rivolgere allocuzioni alla Riunione dei Capi di Stato e di Governo dopo le dichiarazioni rese dagli Stati partecipanti nell'ordine stabilito per sorteggio.
10. Gli altri partecipanti invitati a rivolgere allocuzioni alla Riunione dei Capi di Stato e di Governo conformemente al paragrafo 6 di cui sopra interverranno nell'ordine stabilito dal PC.
11. La durata delle dichiarazioni rese nel corso delle riunioni non dovrebbe superare i cinque minuti.

#### **(B) Riunioni del Consiglio dei ministri**

1. La data e il luogo delle riunioni del Consiglio dei ministri saranno stabiliti dal Consiglio dei ministri o dal PC. Il Consiglio dei ministri si riunirà di norma una volta all'anno nel Paese che detiene la Presidenza, se non altrimenti deciso dagli Stati partecipanti.
2. La decisione sul calendario e sulle modalità organizzative di ciascuna riunione del Consiglio dei ministri sarà adottata dal PC al più tardi un mese prima della riunione.
3. Le riunioni avranno una durata non superiore a due giorni e si articoleranno in varie sessioni plenarie, ivi incluse le sessioni plenarie di apertura e di chiusura.
4. Le riunioni saranno presiedute dal Presidente in esercizio. La Presidenza delle sessioni plenarie diverse da quelle di apertura e di chiusura e da quelle che affrontano punti dell'ordine del giorno oggetto di dibattito e di eventuali decisioni potrà essere delegata al Presidente in esercizio precedente e/o entrante.
5. Per ciascuna riunione il PC specificherà un elenco di organizzazioni, istituzioni e iniziative internazionali che saranno invitate a partecipare e a presentare contributi orali e/o scritti.
6. Solo le sessioni di apertura e di chiusura saranno aperte alla stampa e al pubblico, a meno che la riunione non decida di rendere aperte altre sessioni. Se non altrimenti deciso, tutte le sessioni, ad eccezione di quelle che affrontano punti dell'ordine del giorno oggetto di dibattito e di eventuali decisioni, saranno trasmesse in diretta in tutte le lingue di lavoro al Centro dei Media e al Centro delle ONG con sistema televisivo a circuito chiuso.

7. L'ordine delle dichiarazioni rese dagli Stati partecipanti sarà stabilito per sorteggio. La Commissione europea potrà prendere la parola immediatamente dopo l'intervento dello Stato partecipante che detiene la Presidenza dell'UE.
8. Il Presidente dell'AP OSCE sarà invitato a rivolgere un'allocuzione alla riunione in occasione della sessione di apertura.
9. I Partner per la cooperazione saranno invitati a rivolgere allocuzioni alla riunione dopo le dichiarazioni rese dagli Stati partecipanti nell'ordine stabilito per sorteggio.
10. Gli altri partecipanti invitati a rivolgere allocuzioni alla riunione conformemente al paragrafo 5 di cui sopra interverranno nell'ordine stabilito dal PC.
11. La durata delle dichiarazioni rese nel corso delle riunioni non dovrebbe superare i cinque minuti.

### **(C) Riunioni del PC e dell'FSC**

1. Di norma, le riunioni di tali organi avranno luogo una volta alla settimana a Vienna. Esse potranno altresì tenersi presso la sede delle riunioni del Consiglio dei ministri e delle riunioni dei Capi di Stato e di Governo o altrove, se così deciso dagli Stati partecipanti. Le riunioni del PC e dell'FSC saranno convocate e presiedute dai rispettivi Presidenti o da loro rappresentanti.
2. La Presidenza stabilirà le date esatte delle pause invernali, primaverili ed estive in cui, di norma, non si terranno riunioni.
3. Il Presidente potrà invitare gli Stati specificati nel paragrafo IV.1(D)4 a partecipare a talune riunioni.
4. Il Presidente potrà invitare alti funzionari degli Stati partecipanti e di altre organizzazioni, istituzioni e iniziative internazionali a rivolgere allocuzioni a una riunione in qualità di oratori ospiti.
5. Se non altrimenti deciso dagli Stati partecipanti, le riunioni saranno chiuse alla stampa e al pubblico. Il Presidente potrà consentire la presenza della stampa durante gli interventi degli oratori ospiti. Il Presidente potrà consentire la presenza di un numero limitato di visitatori su richiesta di uno Stato partecipante o del Segretariato.
6. L'ordine delle dichiarazioni relative a ciascun punto o sottopunto dell'ordine del giorno sarà stabilito dal Presidente in conformità all'ordine delle richieste di parola. Tali richieste potranno essere comunicate in anticipo al Presidente.
7. Di norma, le dichiarazioni rese nel corso delle riunioni non saranno soggette a limiti di tempo. Il Presidente potrà chiedere agli oratori di contenere la durata dei loro interventi qualora la durata di una riunione non possa eccedere un certo limite.

**(D) Riunioni congiunte del PC e dell’FSC**

1. Le riunioni congiunte FSC-PC potranno essere convocate dai Presidenti di entrambi gli organi quando necessario. Esse saranno copresiedute da entrambi i Presidenti o da loro rappresentanti.
2. Le norme contenute nei paragrafi da IV.2(C)3 a IV.2(C)7 si applicheranno, *mutatis mutandis*, alle riunioni congiunte FSC-PC.
3. Le decisioni del PC e/o dell’FSC potranno essere adottate in seno alle riunioni congiunte FSC-PC. I giornali delle riunioni saranno diramati in conformità a quanto enunciato nel Capitolo IV.1(B).

**V. Norme procedurali per gli organi informali**

**(A) Organi sussidiari informali degli organi decisionali**

1. Le attività di un ISB saranno coordinate dal rispettivo Presidente, che renderà conto e riferirà al Presidente dell’organo decisionale superiore, in conformità a quanto enunciato nel paragrafo II(A)7.
2. Se non altrimenti stabilito nell’incarico di un ISB, le funzioni di Presidente di un ISB saranno esercitate da un rappresentante della Presidenza o dalla Presidenza dell’FSC, a seconda del caso. Qualora un ISB sia presieduto da un rappresentante di un altro Stato partecipante o dal Segretariato, la responsabilità generale delle attività di tale ISB ricadrà sulla Presidenza o sulla Presidenza dell’FSC, a seconda del caso. Se non altrimenti deciso dagli Stati partecipanti, quest’ultima disposizione riguarderà i seguenti ISB:
  - (a) l’ACMF, durante un anno solare, sarà presieduto da un rappresentante della Presidenza dal primo gennaio al 30 settembre e da un rappresentante della Presidenza entrante dal primo ottobre al 31 dicembre;
  - (b) il Gruppo di contatto con i Partner mediterranei per la cooperazione sarà presieduto da un rappresentante della Presidenza entrante;
  - (c) il Gruppo di contatto con i Partner asiatici per la cooperazione sarà presieduto da un rappresentante della Presidenza precedente;
  - (d) il Gruppo OSCE per le comunicazioni sarà presieduto, per conto della Presidenza, da un rappresentante del Segretario generale dell’OSCE.
3. L’ordine del giorno delle riunioni di un ISB sarà predisposto e diramato in anticipo dal rispettivo Presidente, che vi includerà un punto appropriato, come “varie ed eventuali”, nel cui ambito i rappresentanti potranno sollevare qualsiasi questione. Il Presidente potrà includere nell’ordine del giorno punti supplementari se così richiesto da un rappresentante prima o all’inizio della riunione.

4. Non saranno tenuti verbali ufficiali delle riunioni degli ISB. Il Presidente di un ISB potrà diramare riepiloghi o rapporti informali delle riunioni, se non diversamente stabilito nell'incarico dell'ISB.
5. Alle riunioni degli ISB non saranno forniti, di norma, servizi di interpretariato tra le lingue di lavoro. In base alla disponibilità di risorse e conformemente alle pertinenti disposizioni del paragrafo (43) del Capitolo V delle Decisioni di Helsinki del 1992, il Presidente del pertinente organo decisionale superiore potrà decidere altrimenti per talune riunioni degli ISB.
6. Se non altrimenti deciso per taluni ISB dal pertinente organo decisionale superiore, rappresentanti dell'AP OSCE e di strutture esecutive potranno presenziare e seguire le riunioni dei seguenti ISB: PrepComm, ACMF, EESC, entrambi i Gruppi di contatto, Gruppi di lavoro A e B. Essi non parteciperanno all'elaborazione di documenti ma potranno esprimere, su invito del Presidente, commenti su progetti di documenti o su altre questioni che li riguardano direttamente e che sono in relazione ai punti dell'ordine del giorno.
7. Se non altrimenti deciso per taluni ISB dal pertinente organo decisionale superiore, i Partner per la cooperazione potranno presenziare alle riunioni dei seguenti ISB senza diritto a partecipare all'elaborazione dei documenti.
  - (a) Giappone – PrepComm, EESC, Gruppi di lavoro A e B, Gruppo di contatto con i Partner asiatici per la cooperazione;
  - (b) altri Partner per la cooperazione – i loro rispettivi Gruppi di contatto.
8. Il pertinente organo decisionale superiore potrà decidere di invitare l'AP OSCE e i Partner per la cooperazione a riunioni degli ISB non elencati nei paragrafi 6 e 7 di cui sopra. Il Presidente di un ISB potrà invitare, caso per caso, rappresentanti dell'AP OSCE e dei Partner per la cooperazione a talune riunioni dell'ISB, ove tale partecipazione non sia già prevista nei paragrafi 6 e 7 di cui sopra.
9. Le riunioni degli ISB saranno chiuse alla stampa e al pubblico. Il Presidente di un ISB potrà invitare rappresentanti di pertinenti organizzazioni internazionali nonché oratori ospiti a talune riunioni del relativo ISB, caso per caso, e senza accordare loro il diritto di partecipare all'elaborazione di documenti.

## **(B) Gruppi di lavoro informali**

1. Le attività di un IWG saranno coordinate dal rispettivo Presidente, che sarà nominato dalla propria autorità superiore e a questa renderà conto e riferirà, in conformità a quanto enunciato nel paragrafo II(A)9.
2. Non saranno tenuti verbali ufficiali delle riunioni degli IWG. Il Presidente di un IWG potrà diramare riepiloghi o rapporti informali delle riunioni se non altrimenti stabilito nell'incarico dell'IWG.
3. Alle riunioni degli IWG non saranno forniti, di norma, servizi di interpretariato tra le lingue di lavoro.

4. Rappresentanti dell'AP OSCE e di strutture esecutive potranno presenziare e seguire le riunioni degli IWG. Essi non parteciperanno all'elaborazione di documenti ma potranno esprimere, su invito del Presidente, commenti su progetti di documenti o su altre questioni che li riguardano direttamente e che sono in relazione ai punti dell'ordine del giorno.

5. Il Presidente di un IWG potrà invitare, caso per caso, Partner per la cooperazione, rappresentanti di pertinenti organizzazioni internazionali nonché oratori ospiti a talune riunioni del relativo IWG. Le riunioni degli IWG saranno chiuse alla stampa e al pubblico.

## **VI. Conferenze, seminari, gruppi di studio e altre riunioni**

### **(A) Riunioni OSCE**

1. Le riunioni OSCE non avranno la capacità decisionale specificata nel paragrafo II(A)1 e saranno aperte a tutti gli Stati partecipanti. I documenti prodotti nell'ambito di tali riunioni non saranno considerati documenti OSCE come definiti nel paragrafo II(A)3.

2. Gli Stati partecipanti adotteranno decisioni sulla data, il luogo, il/i tema/temi, l'ordine del giorno, il calendario e le modalità organizzative di ciascuna riunione OSCE o di una serie di riunioni OSCE. Se non altrimenti stabilito in tali decisioni, alle riunioni OSCE si applicheranno le seguenti norme procedurali generali:

- (a) tutte le sessioni plenarie si svolgeranno con servizio d'interpretariato tra le lingue di lavoro. In via eccezionale il Presidente, fornendo una chiara spiegazione delle motivazioni, potrà proporre, con il consenso degli Stati partecipanti, che una parte della riunione tenuta al di fuori del calendario concordato si svolga in una sola lingua, senza servizio d'interpretariato.
- (b) Il Presidente o il moderatore assicurerà l'ordinato e corretto svolgimento delle riunioni.
- (c) Tutti i partecipanti avranno accesso paritario alla lista degli oratori. L'ordine delle dichiarazioni sarà stabilito dal Presidente o dal moderatore in conformità all'ordine delle richieste di parola. Tali richieste potranno essere comunicate in anticipo al Presidente a meno che non sia stato fissato un certo limite di tempo per l'apertura della lista degli oratori. Se necessario, il Presidente o il moderatore potrà modificare l'ordine delle dichiarazioni.
- (d) Durante una riunione, il Presidente o il moderatore potrà dichiarare chiusa la lista degli oratori. Qualora risulti opportuna una replica di un Rappresentante ad una dichiarazione resa dopo la chiusura della lista degli oratori, il Presidente o il moderatore accorderà il diritto di replica a tale rappresentante, su richiesta di quest'ultimo.
- (e) Qualora un Rappresentante desideri presentare una mozione d'ordine, egli comunicherà tale richiesta al Presidente o al moderatore, che gli accorderà immediatamente la parola. Un Rappresentante che presenti una mozione d'ordine non potrà intervenire sulla sostanza dell'argomento in discussione.

- (f) Le dichiarazioni saranno soggette a limiti di tempo. Il Presidente o il moderatore potrà fissare e modificare i limiti di tempo per le dichiarazioni.
- (g) L'AP OSCE e i Partner per la cooperazione saranno invitati a partecipare e a presentare contributi orali e scritti alle riunioni OSCE.
- (h) Saranno conservati e diramati resoconti ufficiali (giornali standard dell'OSCE come specificati nel Capitolo IV.1(B)) per le seguenti riunioni OSCE periodiche: Conferenze di riesame, Conferenze annuali di riesame sulla sicurezza (ASRC), Riunioni annuali di valutazione dell'applicazione (AIAM), Fori economici e ambientali (EEF), Riunioni sull'attuazione degli impegni nel quadro della dimensione umana (HDIM).
- (i) La Presidenza, la Presidenza dell'FSC o una pertinente struttura esecutiva, come appropriato, potranno diramare un resoconto o un riepilogo di una riunione OSCE.

**(B) Riunioni organizzate dalla Presidenza, dalla Presidenza dell'FSC o da una struttura esecutiva**

1. Non saranno definite riunioni OSCE conferenze, seminari, gruppi di studio o altre riunioni aperte attinenti all'OSCE e organizzate dalla Presidenza, dalla Presidenza dell'FSC o da una struttura esecutiva senza una specifica decisione degli Stati partecipanti. Agli organizzatori di tali riunioni non sarà richiesto di applicare le norme procedurali enunciate nelle lettere da (a) a (i) del paragrafo VI(A)2 di cui sopra.
2. Tali riunioni non avranno la capacità decisionale specificata nel paragrafo II(A)1 e saranno aperte a tutti gli Stati partecipanti. I documenti prodotti nell'ambito di tali riunioni non saranno considerati documenti OSCE come definiti nel paragrafo II(A)3.
3. L'organo ospitante o organizzatore di tali riunioni fornirà informazioni agli Stati partecipanti, come appropriato, sulla data, il luogo, il/i tema/temi, l'ordine del giorno, il calendario e le modalità organizzative delle riunioni in questione e fornirà agli Stati partecipanti un relativo rapporto o riepilogo.

## **VII. Disposizioni finali**

1. Le presenti norme procedurali integrano le disposizioni dei documenti OSCE adottati in passato. In caso di incongruenza con i documenti OSCE adottati in passato prevarranno le norme procedurali contenute nel presente documento.
2. In conformità al paragrafo IV.1(A)9, il PC e l'FSC potranno decidere, nell'ambito delle rispettive competenze, ogni qualvolta necessario, di raccomandare al Consiglio dei ministri emendamenti alle presenti norme procedurali. Il Consiglio dei ministri deciderà se adottare gli emendamenti raccomandati, se necessario attraverso l'applicazione della procedura enunciata nell'Annesso 1(B), ed emanerà norme procedurali modificate, come appropriato.

**(A) APPLICAZIONE DI UNA PROCEDURA DEL SILENZIO IN SENO  
AL CONSIGLIO PERMANENTE E AL FORO DI COOPERAZIONE  
PER LA SICUREZZA**

1. Il Presidente potrà proporre l'adozione di una decisione attraverso una procedura del silenzio. Tale proposta sarà avanzata durante una riunione, con l'indicazione della scadenza esatta del periodo del silenzio. Qualora non siano sollevate obiezioni da parte di un rappresentante nel corso della riunione, la decisione sarà considerata soggetta ad una procedura del silenzio.
2. Immediatamente dopo tale riunione, il Segretariato diramerà un testo provvisorio della decisione, senza numerazione e con un titolo temporaneo che indichi che la decisione è soggetta ad una procedura del silenzio. Il testo provvisorio sarà allegato al giornale di detta riunione.
3. La procedura sarà considerata interrotta qualora uno Stato partecipante comunichi per iscritto al Presidente un'obiezione o un emendamento prima della scadenza del periodo del silenzio. In tal caso il Presidente informerà immediatamente per iscritto gli Stati partecipanti che la decisione in questione non è stata adottata.
4. Qualora la procedura non venga interrotta il Presidente, immediatamente dopo la scadenza del periodo del silenzio, informerà per iscritto gli Stati partecipanti che la decisione in questione è stata adottata. Il testo della decisione non sarà diramato fino alla riunione successiva. Qualora risulti necessario adottare urgenti misure amministrative sulla base di tale decisione, il Presidente potrà trasmettere il testo della medesima a una pertinente struttura esecutiva, rigorosamente per uso interno.
5. Nel corso della prima riunione successiva all'adozione della decisione, il Presidente farà un annuncio concernente l'adozione della decisione.
6. Immediatamente dopo la riunione il Segretariato diramerà la decisione in un formato OSCE standard, unitamente alle eventuali dichiarazioni interpretative e riserve formali, e la allegherà al giornale della suddetta riunione. La scadenza del periodo del silenzio sarà considerata come la data di adozione della decisione.

## **(B) PROCEDURA PER L'ADOZIONE DI DECISIONI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI NEL PERIODO CHE INTERCORRE TRA LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

1. La Presidenza provvederà a distribuire agli Stati partecipanti il testo di un progetto di decisione del Consiglio dei ministri. Dopo aver raggiunto o impostato un consenso sul progetto di decisione del Consiglio dei ministri, la Presidenza diramerà un progetto di decisione del PC, qui di seguito denominato raccomandazione del PC, sulla trasmissione della decisione in questione al Consiglio dei ministri e ne raccomanderà l'adozione attraverso una procedura del silenzio. Tale progetto di decisione del PC potrà altresì contenere una raccomandazione concernente la data esatta di scadenza del periodo del silenzio.

2. Il PC adotterà di norma la sua raccomandazione senza ricorrere ad una procedura del silenzio. Tuttavia, qualora venga applicata una procedura del silenzio alla raccomandazione del PC, il passo successivo (paragrafo 3 qui di seguito) sarà rinviato fino alla scadenza del periodo del silenzio del PC, che sarà considerata come la data di entrata in vigore della raccomandazione del PC.

3. Immediatamente dopo l'entrata in vigore della raccomandazione del PC, il Presidente in esercizio (CiO) invierà una lettera agli altri membri del Consiglio dei ministri in cui sarà annunciata una procedura del silenzio sul progetto di decisione del Consiglio dei ministri. Tale lettera sarà trasmessa come documento a distribuzione limitata, unitamente al progetto di decisione del Consiglio dei ministri, per il tramite delle delegazioni OSCE a Vienna. La lettera fisserà il momento esatto della scadenza del periodo del silenzio, che non sarà inferiore a cinque giorni dalla data di invio della lettera.

4. La procedura sarà considerata interrotta qualora uno Stato partecipante comunichi per iscritto alla Presidenza un'obiezione o un emendamento prima della scadenza del periodo del silenzio. In tal caso il Presidente informerà immediatamente per iscritto gli Stati partecipanti che la decisione in questione non è stata adottata.

5. Qualora la procedura non venga interrotta il Presidente in esercizio, immediatamente dopo la scadenza del periodo del silenzio, invierà una lettera agli altri membri del Consiglio dei ministri in cui sarà annunciata l'adozione della decisione del Consiglio dei ministri. Il testo della decisione del Consiglio dei ministri non sarà diramato fino alla successiva riunione del PC.

6. Nel corso della prima riunione del PC successiva all'adozione della decisione del Consiglio dei ministri, il Presidente del PC farà un annuncio concernente l'adozione della decisione del Consiglio dei ministri.

7. Immediatamente dopo la suddetta riunione del PC il Segretariato diramerà la decisione del Consiglio dei ministri in un formato OSCE standard, unitamente alle eventuali dichiarazioni interpretative e riserve formali, e la allegherà al giornale di detta riunione del PC. La scadenza del periodo del silenzio sarà considerata come la data di adozione della decisione del Consiglio dei ministri. Il testo della lettera del Presidente in esercizio

menzionata nel paragrafo 5 di cui sopra sarà allegato, ai fini della sua registrazione, al giornale di detta riunione del PC.

8. In occasione della prima riunione del Consiglio dei ministri successiva all'adozione della decisione del Consiglio dei ministri, il Presidente in esercizio annuncerà che la decisione è stata adottata attraverso una procedura del silenzio. La decisione, unitamente alle eventuali dichiarazioni interpretative e riserve formali, sarà allegata al giornale di tale riunione del Consiglio dei ministri.

\* \* \* \* \*

9. Il Consiglio dei ministri potrà sottoporre progetti di decisione ad una procedura del silenzio durante le riunioni del Consiglio dei ministri. In tal caso, sarà applicata la procedura consecutiva enunciata nei paragrafi (A)1-2 e (B)4-8 dell'Annesso 1.

## **DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PARAGRAFO II(A)2**

Il paragrafo II(A)2 sarà applicato fatte salve le seguenti disposizioni contenute in documenti CSCE/OSCE precedentemente adottati:

- paragrafo 16 del Capitolo IV del Documento di Praga sull'ulteriore sviluppo delle istituzioni e delle strutture CSCE (1992),
- paragrafo 4 (d) delle Decisioni della terza Riunione del Consiglio (Stoccolma, 1992),
- Decisione sulla soluzione pacifica delle controversie (Stoccolma, 1992).

MC.DOC/1/06/Corr.1  
1 novembre 2006  
Allegato 1

ITALIANO  
Originale: INGLESE

**DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA  
AI SENSI DEL PARAGRAFO IV.1(A)6 DELLE  
NORME PROCEDURALI DELL'OSCE**

Resa dalla Delegazione dell'Ucraina:

“In relazione all'adozione delle Norme procedurali dell'OSCE, desideriamo rendere la seguente dichiarazione interpretativa ai sensi del paragrafo IV.1(A)6 delle Norme procedurali dell'OSCE.

L'Ucraina si è unita al consenso sulle Norme procedurali dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e accoglie con favore l'adozione di tale documento.

Riteniamo che il paragrafo IV.1(A)6 ed entrambe le sezioni dell'Annesso 1 delle Norme procedurali dell'OSCE riflettano la prassi CSCE/OSCE passata ed attuale relativa alle riserve formali e alle dichiarazioni interpretative.

La nostra interpretazione di tale prassi e delle norme adottate è che le eventuali riserve formali e dichiarazioni interpretative concernenti una determinata decisione sono rese oralmente durante la riunione in cui tale decisione è adottata o, nel caso in cui sia applicata una procedura del silenzio conformemente alla sezione (A) o alla sezione (B) dell'Annesso 1, durante la prima riunione successiva alla scadenza con esito positivo del periodo del silenzio, immediatamente dopo l'annuncio del Presidente concernente l'adozione della decisione in questione.

Resta inoltre per noi inteso che nessuna dichiarazione interpretativa o riserva formale possa essere presentata da uno Stato partecipante e fatta circolare o registrata dal Segretariato dopo che i testi delle decisioni, insieme alle eventuali dichiarazioni interpretative e riserve formali, siano stati diramati agli Stati partecipanti ai sensi del paragrafo IV.1(B)6, del paragrafo 6 dell'Annesso 1(A) e del paragrafo 7 dell'Annesso 1(B).

Signor Presidente, chiediamo che la presente dichiarazione interpretativa sia debitamente registrata dal Segretariato.”

MC.DOC/1/06/Corr.1  
1 novembre 2006  
Allegato 2

ITALIANO  
Originale: RUSSO

**DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA  
AI SENSI DEL PARAGRAFO IV.1(A)6 DELLE  
NORME PROCEDURALI DELL'OSCE**

Resa dalla Delegazione della Federazione Russa:

“Associandoci al consenso relativamente alla decisione del Consiglio dei ministri sulle Norme procedurali dell'OSCE, riteniamo che l'adozione di tale documento rappresenti un utile passo in avanti, benché modesto, nel processo di riforma dell'OSCE e ne porre la sua attività su una solida base normativa formata da un unico complesso di norme chiare, concordate collettivamente, come è consono ad un'organizzazione internazionale a tutti gli effetti.

Riteniamo che in futuro sia necessario proseguire tale lavoro di codifica delle prassi procedurali esistenti dell'OSCE, integrando le Norme procedurali adottate con disposizioni relative, tra l'altro, alle procedure che regolano le attività delle istituzioni e delle operazioni sul terreno dell'OSCE.

Chiediamo che la presente dichiarazione sia acclusa alla decisione adottata e che sia allegata al giornale della seduta odierna.”